

allegato al decreto del Sindaco n. prot 1002 del 16.04.2015

**COMUNE DI MAZZIN**  
**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**



**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE**

(ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190)

**PARTE SECONDA**

**RELAZIONE TECNICA ALLEGATA AL PIANO OPERATIVO DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE**

## 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *“al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”.*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni”.*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”* e stabilisce inoltre che *“è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.”*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *“l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.”*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1,

comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *“La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *“la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolti alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *“assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

## 2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle "micropartecipazioni") e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

## 3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Mazzin in attuazione dell'articolo 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) ha adottato la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30 marzo 2009. Con tale provvedimento è stata compiuta una ricognizione delle partecipazioni detenute

dall'Ente nelle società. In particolare è emerso che il Comune di Mazzin partecipa alle seguenti società:

Allegato alla delibera del Consiglio comunale n.12 del 30.03.2009

*Enjonta a la deliberazion del Consei de Comun n.12 dai 30.03.2009*

\*\*\*\*\*

Allegato a) Partecipazioni azionarie **Situazione al 31.12.2008**

*Enjonta a) Partezipazions azionères Situazion ai 31.12.2008*

<b>RAGIONE SOCIALE E CAPITALE SOCIALE</b> <i>INOM DE LA FIRMA E CAPITAL DE LA FIRMA</i>	<b>PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEL COMUNE DI MAZZIN</b> <i>PARTEZIPAZION AZIONÈRA DEL COMUN DE MAZIN</i>	<b>FINALITÀ/FINALITÈDES</b>
<p>Azienda per il Turismo della Val di Fassa società cooperativa a r.l. Capitale sociale € 120.300,00</p> <p><i>Azienda per l turism de Fascia sozietà coprativa a r.l. Capitolat sozièl € 120.300,00</i></p>	<p>n. 1 quote del valore di € 1.000 per un totale di €1.000,00 (0,81%)</p> <p><i>n. 1 quotes del valor de € 1.000 per n total de € 1.000,00 (0,81%)</i></p>	<p>Promozione e realizzazione iniziative turistiche in Val di Fassa – servizi rivolti alla generalità dei cittadini e turisti di Mazzin nonché dei comuni limitrofi – servizi rivolti agli operatori turistici</p> <p>Si ritiene che siano servizi di interesse generale.</p> <p>Inoltre si ritiene la società strategica per lo sviluppo economico e sociale della Comunità di Mazzin che è basato sul settore turistico.</p> <p><i>Promozion e realisazion scomenzadives turistiches te Fascia – servijes ouc a duc i sentadins e turisć de Mazin estra che di comuns vejins – servijes ouc a operatores turistics.</i></p> <p><i>Vegn cherdù che l'é servijes de enteress generèl.</i></p> <p><i>Amò apede vegn cherdù la sozietà strategica per l svilup economich e sozièl de la Comunità de Mazin che la é a vocazion turistica.</i></p>

<p>Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa r.l.</p> <p>Capitale sociale € 12.342,00</p> <p><i>Consorzie di Comuns Trentins sozietà coprativa r.l. Capitolat sozièl € 12.342,00</i></p>	<p>n. 1 quote del valore di € 51,65 per un totale di € 51,65 (0,42%)</p> <p><i>n. 1 quotes del valor de € 51,65 per n total de € 51,65 (0,42%)</i></p>	<p>La società fornisce servizi a favore della generalità dei comuni trentini e quindi strumentali alle finalità istituzionali degli stessi.</p> <p><i>La sozietà sporc servijes a favor de duta la jent di comuns trentins e donca de ùtol per i fins istituzionèi di medemi.</i></p>
<p>Primiero Energia spa</p> <p>Capitale sociale € 4.000.000,00</p> <p><i>Primier Energia spa Capitolat sozièl € 4.000.000,00</i></p>	<p>n. 169 azioni del valore di € 10,00 per un totale di € 1.690,00 (0,04%)</p> <p><i>n. 169 quotes del valor de € 10,00 per n total de € 1690,00 (0,04%)</i></p>	<p>Produzione e distribuzione di energia elettrica. Quindi servizio pubblico di interesse generale.</p> <p><i>Produzion e sparpagnament de energìa eletrica. Donca servije publich de enteress generèl.</i></p>

Con la medesima deliberazione il Consiglio comunale ha ritenuto di mantenere tutte le partecipazioni nelle società in quanto le stesse erano coerenti con le finalità istituzionali e/o di servizio pubblico locale indicate dall'articolo 3, comma 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) per le seguenti motivazioni:

- le società partecipate producono servizi di interesse generale o comunque strumentali alle finalità istituzionali del comune;
- esercitano la propria attività nell'ambito dei livelli di competenza del Comune come indicato nello statuto comunale.

Non avendo disposto la dismissione di partecipazioni societarie il Comune di Mazzin non ha intrapreso alcuna azione conseguentemente alla delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.03.2009.

Nella deliberazione di ricognizione non era stata inserita la partecipazione alla Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. con sede legale in Trento c.f. 02084830229, la cui adesione era stata decisa dal Consiglio comunale con delibera n. 21 di data 28.11.2008, in quanto non si era ancora

perfezionata, ma che era già stata valutata conforme alla disciplina della legge 244/2007. Tale società si configura inoltre come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento.

Le azioni della società, sono state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale nel numero di 14 quote del valore di 1 euro ciascuna, per una percentuale di partecipazione di 0,0047%.

Successivamente con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 12.11.2010 il Comune di Mazzin ha deciso di aderire alla società Trentino Riscossioni s.p.a., società di sistema della Provincia Autonoma di Trento a capitale interamente pubblico, istituita ai sensi degli articoli 33 e 34 della L.P. 3/2006, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli enti detentori di quote azionarie della società stessa. Le azioni della società, sono state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale nel numero di 47 quote del valore di 1 euro ciascuna per una percentuale di partecipazione di 0,0047%.

Successivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2011 il Comune di Mazzin ha aderito alla società Informatica Trentina s.p.a. con sede in Trento 00990320228. Tale società si configura come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento.

Le azioni della società, sono state acquisite gratuitamente al patrimonio comunale nel numero di 146 quote del valore di 1 euro ciascuna per una percentuale di partecipazione di 0,0042%.

Si evidenzia che il Comune di Mazzin non possiede partecipazioni in società in misura tale per cui le stesse possano essere considerate controllate dall'ente e pertanto non ha adottato nessuna misura relativa al "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

#### **4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE**

##### **4.1 Denominazione**

###### **4.1.1. Dati della società**

###### **CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - società cooperativa**

###### **Dati della Società**

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un

	risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	Quota associativa 2011: 460,54 Euro 2012: 464,37 Euro 2013: 464,37 Euro Costo servizi 2011: 561,62 2012: 591,62 2013: 0
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

#### 4.1.2 Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini

##### 1. SET DISTRIBUZIONE SPA

percentuale di partecipazione: 0,05%

#### **4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'articolo 3, commi 27,28 e 29 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) il Consiglio Comunale con deliberazione n. n. 12 del 30 marzo 2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazioni possedute nelle società **Consorzio dei Comuni Trentini** in quanto la società fornisce servizi a favore della generalità dei comuni trentini e quindi strumentali alle finalità istituzionali degli stessi.

#### **4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

In riferimento alle società partecipate dal Comune di Mazzin si ritiene di mantenere la partecipazione nella società Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.in quanto la società fornisce servizi a favore della generalità dei Comuni trentini e quindi strumentali alle finalità istituzionali dell'Ente. In particolare il Consorzio fornisce agli enti soci vari servizi gratuiti quali la consulenza nelle diverse materie oggetto di attività dell'Ente, l'attività di centrale di committenza per alcune di gare di particolare rilevanza quali quelle nel settore delle polizze assicurative e alcuni servizi a pagamento come la piattaforma comunweb

### **4.2 Denominazione AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA – SOCIETA' COOPERATIVA**

#### **4.2.1 Dati della società**

Data di costituzione:	12.12.2003
Sede legale:	Streda Roma 36, 38032 Canazei
Oggetto Sociale:	la cooperativa svolge principalmente le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"><li>• servizi di informazione e di assistenza turistica;</li><li>• iniziative di marketing turistico;</li><li>• iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico della Val di Fassa;</li><li>• intermediazione e prenotazione di servizi e pacchetti turistici formati dai prodotti trentini;</li></ul>
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 119.000,00
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,84%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 14.339,00 Euro 2012: 25.526,00 Euro 2013: 62.035,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con	2011:0

riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.)	2012:0 2013:0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.)	Quota associativa per servizio skibus Anno 2011: 2873,80 Euro Anno 2012: 2818,54 Euro Anno 2013: 2826,17 Euro  Trasferimenti per servizio night shuttle 2011:0 Euro 2012:2074,29 Euro 2013:2074,29 Euro
Organo amministrativo	Presidente Iori Enzo Vicepresidente Lorenz Fausto Consiglieri: Cocciardi Francesco Brunel Iris Zorzi Giuseppe Fosco Paolo Moser Davide Iellici Angelo Nemela Ivo Pezzei Lorenzo Riz Stefania  Rizzi Edoardo <b>Valentini Giuseppe (rappresentante del Comune)</b> Pollam Elio Soraruf Gabriella Decrestina Alessio Bernard Claudio Lazzer Cornelio Debertol Osvaldo Ghetta Gualtiero Anesi Alessandro Prandi Patrizio Pitscheider Fulvio Valentini Stefan Lasagna Celestino
Organo di controllo:	Collegio sindacale Presidente De Zordo Mario Sindaci Zanoner Nicola Bontempelli Maria Pia

nessun rappresentante del Comune

#### **4.2.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.2.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

In esecuzione dell'articolo 3, commi 27,28 e 29 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 30 marzo 2009 ha autorizzato il mantenimento della partecipazioni possedute nelle società cooperativa Azienda per il Turismo della Val di Fassa s.c.a.r. in quanto la società svolge:

"attività di promozione e realizzazione iniziative turistiche in Val di Fassa \_servizi rivolti alla generalità dei cittadini e turisti di Mazzin nonché dei comuni limitrofi – servizi rivolti agli operatori turistici. Si ritiene che siano servizi di interesse generale. Inoltre si ritiene la società strategica per lo sviluppo economico e sociale della Comunità di Mazzin che è basato sul settore turistico."

#### **4.2.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Si rileva che trattasi di società a prevalente capitale privato, che funziona in base a logiche di mercato ed opera in mercati concorrenziali, regolata dal Codice Civile, nella quale il Comune e detiene una quota minoritaria, come anche gli altri comuni della Val di Fassa. La partecipazione si limita al conferimento di una quota associativa annuale finalizzata a coprire parte delle spese di promozione e organizzazione dei servizi di trasporto turistico invernale. Con tale partecipazione si realizzano forme aggregative pubbliche – private che contribuiscono allo sviluppo socio economico del territorio.

L'attività svolta dalla società, in quanto volta alla promozione del turismo locale, presenta una forte connessione con il territorio ed è pertanto valutata, non solo dal Comune ma anche dalla Provincia Autonoma di Trento (cfr. art. 9, comma 3 della L.P. 11.06.2002 nr. 8), strategica al fine della promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/sociale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessaria al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della finanziaria 2008.

Pertanto si ritiene non possibile, da parte delle amministrazioni partecipanti per legge, dar luogo a piani operativi di razionalizzazione di detta società secondo le disposizioni di cui al sopra richiamato art. 1 comma 611 della L. 190/2014.

Per i motivi sopra espressi si ritiene di mantenere la partecipazione nella società Azienda per il Turismo della Val di Fassa.

### **4.3 Denominazione PRIMIERO ENERGIA S.P.A.**

#### **4.3.1. Dati della società**

Data di costituzione:	09/06/00
Sede legale:	Via A. Guadagnini 31, Fiera di Primiero
Oggetto Sociale:	Attività e servizi nel campo della produzione di

	energia elettrica
Capitale sociale al 31.12.2013:	€ 4.000.000,00
Altri soci:	ACSM spa (53,94%) Dolomiti Energia spa (19,94%) AMEA spa (7,56%) AIR spa (2,54%) Comune di Riva del Garda (1,38%) Altri soci (14,66)%
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,042%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 6.895.206,00 2012: Euro 5.591.347,00 2013: Euro 4.778.924,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> )	Dividendi 2011: Euro 2.323,75 2012: Euro 1.690,00 2013: Euro 1.563,25 Interessi su prestito obbligazionario 2011: Euro 56,44 2012: Euro 52,00 2013: Euro 51,60
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	2011:0 2012:0 2013:0
*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti del Comune</i> )	Presidente: Depaoli Daniele Amministratore delegato: Colaone Francesco Vicepresidente: Pedrini Michele Consigliere: Partel Piergiovanni Consigliere: Corradi Silvano Nessun rappresentante del Comune
Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti del Comune</i> ):	Presidente: Andreatta Alberto Sindaco eff.: Malossini Silvio Sindaco eff.: Castellaz Maino Sindaco suppl.: Dalmaso Giulio Sindaco suppl: Zanoni Giulio Nessun rappresentante del Comune

#### **4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Dolomiti Energia spa 0,59%

#### **4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

La società è sorta per gestire le centrali di produzione idroelettrica ubicate nel Primiero, cedute dall'ENEL alle autonomie a seguito di un lungo contenzioso tra l'ENEL e la Provincia Autonoma di Trento. La società svolge un'attività di mercato che i Comuni sono abilitati, ex lege, ad esercitare a mezzo di società (art. 1 DPR 235/77). Di qui l'autorizzabilità della partecipazione ai sensi dell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007.

La società risulta controllata dall'Azienda Consorziale e Servizi Municipalizzati del Primiero ed è partecipata, oltre che da aziende e consorzi che operano nel settore dell'energia elettrica, da 78 Comuni, tutti con quote di partecipazione inferiori all'1% se si escludono i comuni di Arco (1,35%) e Riva del Garda (1,37%).

Il comune di Mazzin, in attuazione delle previsioni di cessione ai Comuni e di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 735 di data 31 marzo 2000, acquistò nr. 169 azioni.

E' utile comunque evidenziare che la partecipazione in Primiero Energia s.p.a. fu decisa nel quadro di accordi tra la Provincia Autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e i singoli comuni interessati, che avevano lo scopo da un lato di rendere compartecipi i comuni geograficamente interessati dalle opere elettriche al ristoro dei danni conseguenti al degrado ambientale provocato dai bacini idrici d'accumulo, dall'altro di responsabilizzarli nella politica di gestione di una fonte di approvvigionamento energetico di primaria importanza per l'economia locale. Alla stregua di queste ultime considerazioni la partecipazione può essere autorizzata in quanto l'attività della società è rilevante per la promozione dello sviluppo economico e sociale della popolazione locale. Si evidenzia che detta partecipazione ha consentito al Comune di introitare delle entrate da dividendi.

L'interesse al mantenimento della partecipazione è anche quindi di carattere finanziario.

La società, infatti, si caratterizza per operare in un settore, quello della produzione di energia idroelettrica, che assicura un'elevata redditività in termini di utili di esercizio (nel 2013 si è avuto un ROE netto pari a 0,15) con una distribuzione di dividendi che negli anni ha assicurato una buona entrata per il bilancio comunale.

Sarebbe pertanto illogico e dannoso pensare ad una dismissione di tale partecipazione, per la quale, a fronte di una cessione della partecipazione ad un valore ben oltre quello del capitale sociale investito, il Comune si priverebbe di un'entrata corrente importante nel contesto degli equilibri di bilancio.

Per tale motivazione si ritiene opportuno il mantenimento della partecipazione in oggetto.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,042%) non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

#### **4.4 Denominazione: INFORMATICA TRENTINA SPA**

##### **4.4.1. Dati della società**

Data di costituzione:	07/02/83
Sede legale:	Via Gilli 2 - Trento

Oggetto Sociale:	Servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e reti telematiche (telpat) per pubblica amministrazione
Capitale sociale al 31.12.2013:	Euro 3.500.000,00
Altri soci:	P.A.T. (87,26%) Regione Trentino A.A. (1,72%) C.C.I.A.A. (1,24%) Comuni di Trento (1,24%) Altri soci (8,46%)
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0042%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 3.351.163,00 2012: € 2.847.220,00 2013: € 705.703,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> )	Dividendi 2011: 0 Euro 2012: 104,24 Euro 2013: 89,08 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	2011: Euro 0 2012: Euro 0 2013: Euro 0
*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	i Presidente: Boschini Paolo Vicepresidente: Nardin Antonietta Consigliere: Parolari Alessio Consigliere: Girardi Caterina Consigliere: Demattè Renato Nessun rappresentante del Comune
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Presidente: Cimmino Francesco Sindaco eff.: Sandri Mariangela Sindaco eff.: Bonomi William Sindaco suppl.: Caldera Barbara Sindaco suppl.: Bernardis Marco * Nessun rappresentante del Comune

#### **4.4.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società non possiede partecipazioni societarie.

#### **4.4.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Mazzin con la deliberazione n. 5 del 28.02.2011 ha autorizzato l'adesione della

partecipazione posseduta dal Comune nella società Informatica Trentina spa ritenendola già conforme alle nuove disposizioni di legge.

#### **4.4.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. "società di sistema") la cui partecipazione del Comune risulta legittimata dalla legge istitutiva della società.

Il Comune di Mazzin ha aderito alla Società in esame con deliberazione consiliare n. 5 del 28.02.2011, acquisendo a titolo gratuito nr. 146 azioni. Alla stessa il Comune ha affidato delle attività strumentali; nello specifico si tratta di attività inerenti l'erogazione di applicativi informatici e segnatamente del Servizio applicativo PITRE (protocollo informatico federato), albo telematico, servizi di posta elettronica, e da poco la gestione in remoto degli applicativi Sicraweb e Giscom.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,0042%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. In ogni caso valgono e si ritengono condivisibili gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1855 dd. 31.08.2012.

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità "in house" i servizi strumentali sopra richiamati, affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e nei provvedimenti di affidamento dei servizi stessi.

L'analisi dei dati di bilancio non presenta criticità per l'andamento positivo dello stesso. Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (L.P. 16.06.2006 n. 3, art. 33).

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi, prodromica all'approvazione della delibera di affidamento del servizio, circa la convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento del servizio stesso. Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

In conclusione si rileva quindi che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce un servizio di interesse economico generale.

#### **4.5 Denominazione: TRENTO TRASPORTI ESERCIZIO SPA**

##### **4.5.1. Dati della società**

Data di costituzione:	31/07/08
Sede legale:	Via Innsbruck 65, Trento
Oggetto Sociale:	Servizio di trasporto pubblico
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 300.000,00

Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento (96,04%) Comune di Trento (1,1%) Alti soci (2,89%)
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0047
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 142.779,00 2012: € 147.778,00 2013: € 154.591,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	Trasferimenti a copertura costi servizio trasporto turistico invernale 2011: Euro 25.864,20 2012: Euro 25.366,85 2013: Euro 25.435,59
*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Presidente: Monica Baggia Vicepresidente: Marco Cattani Consigliere: Edoardo Arnoldi Consigliere: Maria Bosin Consigliere: Ezio Facchin
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Presidente: Giuseppe Borgonovi Sindaco eff.: Carlo Delladio Sindaco eff.: Debora Pedrotti Sindaco suppl.: Francesco Cortelletti Sindaco suppl.: Emanuele Franzoia

#### **4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società**

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Riva del Garda – Fierecongressi spa 6,52%  
Trentino Trasporti spa 6,92%  
APT Trento-Bondone-Valle dei Laghi 0,71%  
Distretto tecnologico trentino scarl 1,77%

#### **4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Mazzin con la deliberazione n. 21 di data 28.11.2008 ha autorizzato l'adesione della partecipazione posseduta dal Comune nella società Trentino Trasporti Esercizio spa ritenendola già conforme alle nuove disposizioni di legge.

#### **4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. "società disistema") la cui partecipazione del Comune risulta legittimata dalla legge istitutiva della società. Alla stessa il Comune di Mazzin, insieme agli altri comuni della Val di Fassa (per effetto di stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Moena – capofila), ha affidato il servizio pubblico locale afferente il trasporto turistico invernale dal 2008/2009 al 2014/2015.

Si ricorda che la L.P. 9 luglio 1993 n. 16 disciplina la gestione dei servizi pubblici di trasporto nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento, stabilendo, in particolare all'art. 22, che i servizi che interessano più comuni, individuati dal piano provinciale dei trasporti, siano gestiti dai comuni secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei Comuni, avvalendosi di Trentino Trasporti spa, società a prevalente capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 4 della stessa legge.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,0047%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. In ogni caso valgono e si ritengono condivisibili gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1855 dd 31.08.2012.

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità "in house" il servizio di trasporto pubblico locale; affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e di contestuale affidamento del servizio e nei provvedimenti che approvano gli specifici disciplinari di servizio che regolano i rapporti fra il Comune e la società stessa.

Per quanto concerne le misure di razionalizzazione si segnala che la stessa è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 33 della L.P. n. 3/2006.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (art. 18 comma 3 bis L.P. n.1/2005)

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi, prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento, circa la convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento dello stesso. Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

In conclusione si rileva quindi che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione, in quanto la società produce un servizio di interesse economico generale, fondamentale per lo sviluppo del trasporto pubblico e per la mobilità sul territorio comunale.

#### **4.6 Denominazione: TRENTINO RISCOSSIONI SPA**

##### **4.6.1. Dati della società**

Data di costituzione:	01.12.2006
Sede legale:	Via Romagnosi 11/a, Trento
Oggetto Sociale:	accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 1000.000,00
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento ( Comune di Trento Comunità della Vallagarina Altri soci
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,0047
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: € 330.375,00 2012: € 256.787,00 2013: € 213.930,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi ( <i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i> )	2011: € 0,00 2012: € 0,00 2013: € 0,00
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi ( <i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i> )	Aggi su riscossioni 2011: Euro 97,98 2012: Euro 662,22 2013: Euro 1208,41
*Organo amministrativo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> )	Presidente Cda: Rella Alberto Consigliere: Trento Sandro Consigliere: Anesi Sergio Consigliere: Postal Maurizio Consigliere: Paltrinieri Maria Letizia
*Organo di controllo ( <i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i> ):	Presidente: Tomazzoni Stefano Sindaco eff.: Ricci Tommaso Sindaco eff.: Marin Serena

#### 4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie:

#### 4.6.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, il Consiglio comunale di Mazzin con la deliberazione n. n. 26 del 12.11.2010 ha autorizzato l'adesione della

partecipazione posseduta dal Comune nella società Trentino Riscossioni spa ritenendola già conforme alle nuove disposizioni di legge.

#### **4.6.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione**

Si tratta di società costituita dalla Provincia Autonoma di Trento (c.d. "società di sistema") la cui partecipazione del Comune risulta legittimata dalla legge istitutiva della società. Alla stessa il Comune di Mazzin ha affidato il servizio afferente la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie.

La limitata quota di partecipazione al capitale sociale (0,0047%), non consente di attuare in modo diretto azioni specifiche rispetto alla razionalizzazione e al contenimento dei costi societari o alla riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali. In ogni caso valgono e si ritengono condivisibili gli indirizzi approvati dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1855 dd 31.08.2012.

Il mantenimento della partecipazione societaria risulta indispensabile per poter continuare ad affidare direttamente con la modalità "in house" il servizio di riscossione delle entrate affidamento rispetto al quale le valutazioni di opportunità e convenienza sono esplicitate negli atti di adesione alla società e di contestuale affidamento del servizio e nei provvedimenti che approvano gli specifici disciplinari di servizio che regolano i rapporti fra il Comune e la società stessa.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società (art. 18 comma 3 bis L.P. n.1/2005)

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla analisi, prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento, circa la convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento dello stesso. Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

In conclusione si rileva quindi che permangono le condizioni per il mantenimento di tale partecipazione.